

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
AGOSTA ed altri: Concorso speciale per titoli riservato ai direttori didattici incaricati ex combattenti (1117) (a);		609, 610, 611, 612
DANTE ed altri: Norme concernenti un concorso speciale riservato ai direttori didattici (1306) (a)	601	610
PRESIDENTE	601, 602, 605, 606, 608	
CERRETI ALFONSO, <i>Relatore</i>	602, 607	
SCIORILLI BORRELLI	602, 606	
BUZZI	603, 606, 608	
CODIGNOLA	603, 605	
PITZALIS	604, 605, 606, 607	
ROFFI	605	
RUSSO SALVATORE	604, 606	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	605, 606, 607	
SAVIO EMANUELA	605, 606, 607	
MARANGONE	607	
LIMONI	606, 607	
D'AMBROSIO	606, 607	
ERMINI e DE LAURO MATERA ANNA: Modifica alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi (230-B) (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>)	608	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	608	
FRANCESCHINI	608	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (2649) (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>)	609	
PRESIDENTE	609, 610, 611, 612	
BERTÉ, <i>Relatore</i>	609, 611, 612	
		609, 610, 611, 612
		611
		612
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, per quanto concerne diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli entro l'anno accademico 1959-60 (2752)		612
PRESIDENTE		612
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		612

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Agosta ed altri: Concorso speciale per titoli riservato ai direttori didattici incaricati ex combattenti (1117) e Dante ed altri: Norme concernenti un concorso speciale riservato ai direttori didattici (1306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Agosta, Fracassi, Gaspari, Simonacci, Lattanzio, Bianchi Fortunato, Guerrieri Filippo e Valiante: « Concorso speciale per titoli riservato ai direttori didattici incaricati ex combattenti » e d'iniziativa dei deputati Dante, Fracassi, Amodio, Ce-

(a) Approvate in un testo unificato col titolo: « Concorso speciale a posti di direttore didattico riservato ai direttori didattici incaricati ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

ravolo, Durand de la Penne: « Norme concernenti un concorso speciale riservato ai direttori didattici ».

Il relatore onorevole Cerreti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. In sede referente ho ampiamente illustrato i motivi ispiratori della proposta di legge dei colleghi Agosta ed altri, relativa al concorso riservato ai direttori didattici incaricati ex combattenti, e della proposta di legge dei colleghi Dante ed altri, relativa al concorso riservato in genere ai direttori didattici. Purc in sede referente si è parlato della proposta di legge Leone Raffaele, la quale però si riferiva ad altro tipo di concorso, e pertanto si è stabilito di accantonarla per il momento.

Sulle due proposte di legge numeri 1117 e 1306 questa Commissione ha discusso a lungo, tenendo presente anche un testo unificato da me stilato d'accordo con i rispettivi proponenti. Da parte sua il rappresentante del Governo ha fatto delle dichiarazioni e ha dato dei consigli, di cui ho tenuto conto per rivedere ulteriormente quel testo unificato, che accoglie sostanzialmente le proposte presentate dai colleghi e dal Governo. Ne do lettura:

ART. 1

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un concorso per titoli ed esami a 200 posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari con dodici anni di servizio scolastico di ruolo, e ai maestri forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia e in materie letterarie, in lettere e in filosofia, ovvero di un diploma di materie letterarie o in pedagogia, rilasciato dai soppressi istituti superiori di magistero, con sei anni di servizio di ruolo come insegnanti, i quali abbiano all'atto della pubblicazione del bando l'incarico effettivo di direttore didattico con la qualifica di ottimo o di distinto per almeno cinque anni scolastici, anche se non consecutivi, e per almeno tre anni se si tratta di ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra con un minimo di sette mesi per ciascun anno.

ART. 2.

I vincitori del concorso saranno sistemati nell'ambito dei posti disponibili alla data del bando ed eventualmente di quelli che si renderanno vacanti successivamente. I candidati che pur non restando compresi nella

graduatoria dei vincitori avranno riportato nelle prove di esame e nel compito dei titoli il punteggio minimo per essere dichiarati idonei saranno inclusi in una graduatoria speciale e nominati direttori didattici in prova nel limite di un quinto dei posti che si renderanno eventualmente vacanti, ultimate le nomine dei vincitori del concorso di cui alla presente legge.

Agli invalidi e ai mutilati di guerra inclusi nella graduatoria dei vincitori e nella graduatoria speciale degli idonei con diritto a nomina, è riservato un posto su ogni dieci o frazione di dieci di quelli che, ai sensi della presente legge, saranno destinati alla sistemazione degli aventi diritto.

All'articolo 1 ho inserito che a questo concorso riservato parteciperanno anche i maestri elementari con dodici anni di servizio, anche se non hanno il titolo di vigilanza o una laurea. E tolta la laurea in legge, in quanto è ancora oggetto di discussione la questione se questa laurea possa avere valore in un concorso direttivo.

Nell'articolo 2, ho previsto la graduatoria ad esaurimento per gli idonei. Questa formulazione la propongo ai fini di evitare che fra tre o quattro anni gli interessati avanzino delle richieste.

Nell'ultimo comma ho inserito delle agevolazioni richieste dai combattenti, ciò mi sembra giusto perché soddisfa le aspettative di coloro che si sono sacrificati per la patria.

Ritengo che la legge, così come è organata, possa ottenere il suffragio della Commissione, perché viene in favore di una benemerita categoria che ha molto contribuito al buon funzionamento della scuola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ho l'impressione che ci sia una contraddizione nello stabilire un concorso per un numero determinato di posti e contemporaneamente una graduatoria ad esaurimento degli idonei. Il concorso non è più per duecento, ma può diventare anche per cinquecento posti!

SCIORILLI BORRELLI. Io sono d'accordo col Relatore. Desidero soltanto richiamare l'attenzione su un punto. Nella precedente seduta in sede referente ci siamo già soffermati, sul fatto che per partecipare a questo concorso si richiedevano cinque anni di incarico e, al riguardo, voglio fare ancora due rapidissime osservazioni.

Non so quanti sono, fra i 518 direttori didattici incaricati, quelli che si vengono a trovare nella condizione di avere i cinque anni

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

di anzianità di incarico. Ora nell'interesse della scuola noi abbiamo inteso che la scelta avvenga su un raggio abbastanza ampio, e ciò potrebbe concretarsi abbassando a tre anni il requisito di anzianità. D'altra parte, se ci fossero delle prove limitate, io avrei avuto dei dubbi, ma, c'è la prova scritta e quattro prove orali, che consentano la richiesta selezione.

Infine, ultima considerazione, una delle questioni che più mi colpì nella precedente discussione, fu quella che per primo accennò l'onorevole Codignola e che riprese il rappresentante del Governo, cioè che l'incarico di direzione didattica era un po' un fatto aleatorio. Io, nella provincia di Genova, dove c'erano due posti, sarei rimasto in coda; invece a Benevento, dov'è c'erano 27 posti, sarei stato avvantaggiato.

Le direzioni didattiche, nuova istituzione, furono create un po' a scacchiera: prima in Puglia, poi nel Veneto, poi in Abruzzo.

Perciò, insieme ad altri colleghi, chiederai che l'anzianità minima per partecipare al concorso sia portata a tre anni e due per i combattenti, per le ragioni che ho rapidamente svolto.

BUZZI. Penso che richiamandoci alle considerazioni di carattere generale già fatte in ordine a questo concorso, la proposta dell'onorevole Sciorilli sia da accogliere, perché aumentando il numero dei concorrenti rendiamo possibile una maggiore selezione. Non solo, ma rendiamo possibile la partecipazione al concorso alla gran parte o senz'altro a tutti quelli che avranno avuto comunque un incarico direttivo alla data del bando del concorso.

Anche se posso comprendere i motivi che hanno ispirato l'articolo 2 del testo unificato, non potrei dare il mio voto favorevole alla graduatoria ad esaurimento per una ragione che mi pare evidente. Noi dobbiamo considerare che si tratta, sì, di tener conto di una prestazione, ma è una prestazione, che è stata data da direttori incaricati in condizioni normali, perché non sono più i direttori didattici incaricati che hanno avuto il merito della ricostruzione della scuola nell'immediato dopoguerra; quelli più anziani infatti, hanno avuto già due possibilità di sistemarsi in ruolo, una con il concorso B-3, e l'altra con il concorso speciale e riservato, con prove d'esame ridotte.

Questo è il terzo provvedimento che viene disposto per la sistemazione dei direttori incaricati, ma in un'epoca sufficientemente lontana dal primo assestamento del dopoguerra.

Per coloro che non risulteranno vincitori il ritorno all'insegnamento, anche dopo una parentesi di tre o di cinque anni di incarico direttivo, non è motivo insuperabile tanto più che questo incarico direttivo potrà sempre trovare una valutazione come titolo, nei concorsi normali, e quindi gli interessati avranno sempre la possibilità di far valere eventualmente questo loro merito scolastico. In una prospettiva di abolizione dell'incarico direttivo come quella che si apre attraverso il disegno di legge sullo stato giuridico del personale della scuola elementare; il mantenere una graduatoria ad esaurimento significa anche mantenere implicitamente l'istituto del direttore didattico incaricato, mentre l'orientamento generale è quello di abolirlo. Non penso che ci siano giustificazioni valide per sostenere ciò, anche perché credo che si debbano temperare tutti gli interessi: l'interesse di questo gruppo di direttori didattici incaricati con l'interesse della gran parte dei maestri, 185 mila, che tutti possono legittimamente aspirare non all'incarico, ma al posto di direttore.

A tale punto dobbiamo soffermarci a considerare anche il valore finanziario di un passaggio siffatto. Noi portiamo queste persone ad una posizione economica e giuridica così diversa da quella del maestro, inserendole con tanta facilità nella carriera direttiva, da farle considerare dei privilegiati tra tutti i dipendenti dello Stato.

Secondo me s'impone una maggiore severità e mi sembra perciò che, mentre è giustissimo abbassare a tre anni i limiti per la partecipazione a questo concorso, mentre è esatto quanto è stato osservato per l'ammissione al concorso dei non laureati, ma in possesso di almeno 12 anni di servizio di ruolo, si deve invece valutare con estrema prudenza, anzi non si dovrebbe affatto approvare, la proposta di una graduatoria ad esaurimento degli idonei.

CODIGNOLA. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Buzzi. Del resto mi pare che su questo argomento già abbiamo discusso in sede referente, per cui non è il caso di riaprire la discussione.

Debbo confermare che, pur avendo dato la mia parte il suo consenso a un concorso riservato per titoli ed esami, si tratta in ogni caso di un privilegio di notevole portata che viene concesso a questi elementi i quali non si trovano obiettivamente in una condizione di sperequazione. In realtà si è verificato che alcuni maestri hanno avuto la possibilità di ottenere un incarico direttivo, mentre altri,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

magari di maggior valore, non hanno avuto questa medesima possibilità. Quindi anche il provvedimento di concorso riservato per titoli ed esami viene a ribadire una condizione di effettivo privilegio per questi elementi. Oltre questi limiti mi pare che non si possa andare, eppertanto non può essere consentita una graduatoria ad esaurimento.

Vorrei aggiungere qualche cosa su una questione di cui già si è parlato e che non mi pare risolta dal testo unificato: la effettiva definitività di questo provvedimento. Abbiamo già detto che, procedendosi ora a questo concorso riservato per titoli ed esami, non si garantisce in alcun modo che, al momento in cui entrerà in vigore lo stato giuridico con l'abolizione della figura del direttore didattico incaricato, non si siano nel frattempo maturate delle condizioni per altri direttori didattici incaricati, che richiedano quindi un altro provvedimento analogo.

Ora, se approviamo il provvedimento in esame con la previsione fin d'ora che potrà essere seguito da un altro analogo, creiamo naturalmente una situazione non molto piacevole dal punto di vista giuridico. La questione si potrebbe risolvere rinviando questo provvedimento sul concorso riservato al momento in cui sia bandito un concorso generale. Attualmente è già in corso un concorso direttivo; potrebbe allora stabilirsi il criterio per cui nel prossimo concorso si abbia una parte di posti riservata ai direttori didattici incaricati che si trovano in queste condizioni. Ove si seguisse questa via, si suspenderebbe l'applicazione immediata del concorso riservato fino al momento del nuovo concorso direttivo, col vantaggio che si avrebbero indubbiamente reazioni molto minori da parte di tutti coloro che attendono di poter partecipare al normale concorso e risulterebbero definitivamente sistemata la questione.

Se non si vuole accogliere questa soluzione, che mi sembra la più giusta, occorre trovare altre possibili strade. Una seconda soluzione sarebbe quella di fissare fin d'ora una data entro la quale debbono essere maturati gli anni di direzione; una data per la quale sia logico pensare che entrerebbe in vigore lo stato giuridico.

La terza possibilità sarebbe quella di orientarci verso una legge speciale, immediata, la quale anticipi la norma dello stato giuridico, concernente l'abolizione della figura del direttore didattico incaricato. In sostanza, mi pare che i metodi possono essere diversi, ma il fine da raggiungere mi pare essenziale.

Non possiamo, nel momento in cui prendiamo un provvedimento, che mi pare discutibile e che accettiamo *ob torto collo*, non possiamo prevedere che questo sistema sarà continuato in avvenire. Tanto meno si può sanzionare questa norma in una legge: l'istituto del concorso è quello che garantisce i posti a coloro che li hanno vinti e non a coloro che hanno raggiunto un determinato punteggio.

Su questo punto almeno dobbiamo essere fermi per non tornare regolarmente ogni volta sugli stessi errori che sono stati compiuti in passato.

PITZALIS. Volevo, in via preliminare, osservare — io non sono stato presente, e mi scuso, all'inizio della discussione — che non mi sembrerebbe opportuno abbinare i due provvedimenti.

PRESIDENTE. La Commissione si è già espressa in questo senso nella precedente seduta svoltasi in sede referente.

PITZALIS. La questione dei direttori didattici incaricati ex combattenti ha caratteri particolarissimi, in quanto trattasi di elementi che rientrano nella categoria degli ex combattenti, la quale ha sempre avuto particolari considerazioni in ordine all'inquadramento in ruolo.

Anche questo gruppo di direttori didattici ex combattenti ha le sue esigenze particolari di soluzione, e le loro benemerienze sono tali, che il problema merita di essere affrontato e risolto.

Vi è una proposta di legge di carattere generale per dare la pensione a tutti i combattenti delle guerre dal 1915 a oggi!

RUSSO SALVATORE. È un voto!

PITZALIS. È un progetto di legge. Queste persone che hanno subito i danni della guerra devono avere un trattamento particolare, che si può esaminare.

Secondo la mia opinione si dovrebbe affrontare le due questioni e cercare di risolvere la posizione degli ex combattenti con una larghezza maggiore.

Passando alla questione generale, noi abbiamo dei direttori didattici incaricati, e questo è un fatto che è nella situazione delle cose. Si parla di una legge che abolirà la posizione di direttore didattico incaricato. Ma noi non ci possiamo riferire a progetti di legge che non sono ancora approvati. Non possiamo argomentare su una legge che non è approvata per negare un vantaggio che sta nella situazione di fatto e di diritto dei direttori didattici incaricati. Noi non possiamo, in questo momento, prevedere che lo stato giuridico sarà

approvato con la norma che elimina l'incarico di direzione didattica.

Mi sembra difficile, d'altra parte, arrivare per ora a questa soppressione. In Sardegna si verifica il fatto che tre o cinque direzioni didattiche sono affidate a un direttore didattico incaricato. Come si potrà ad affidarle tutte a direttori didattici di ruolo, che sono in numero minore, quando da un paese all'altro — di 1500 abitanti — ci sono venti chilometri di distanza? Sono problemi che la situazione delle cose determina, per cui non potremo mai evitare che ci sia un direttore didattico incaricato. Questo è il fatto, e questo fatto esiste perché non vi è una legge che lo ha negato, mentre c'è oggi una legge che consente gli incarichi a questi direttori didattici.

La questione delle carriere è un'altra cosa, almeno nella concezione del sistema giuridico nuovo, ma non ha nulla a che vedere con la carriera direttiva, altrimenti dovremmo sottoporre questi direttori didattici a tutti gli obblighi della carriera, compreso il giuramento.

Tuttavia non possiamo non dire che anche per altre carriere direttive abbiamo adottato provvedimenti similari.

Sotto questo aspetto particolare la questione merita di essere trattata con benevolenza, anche perché, pur facendo un concorso limitato a un certo numero di posti, nessuno eviterà che coloro che non saranno vincitori accampino tali pretese, da costringerci ancora a legiferare nel merito, mentre oggi potremmo sgombrare completamente il terreno da tutte le situazioni che siano basate su criteri di equità e di giustizia.

ROFFI. Noi abbiamo già discusso profondamente in sede referente e con interventi fatti da tutte le parti, compreso il rappresentante del Governo; siamo arrivati ad un accordo ed abbiamo fatto trasferire la legge in sede legislativa proprio in base a questo accordo. Se si deve ora ricominciare la discussione generale con nuovi intendimenti, io chiedo che si torni in sede referente e che il provvedimento venga discusso in aula.

PRÉSIDENTE. La ringrazio di avere anticipato quello che io stavo per dire. Non possiamo ricominciare a discutere i punti di un accordo, senza implicare la rottura di quell'accordo e un ritorno alle posizioni di partenza.

Prego peraltro il rappresentante del Governo di far conoscere il proprio parere.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La dichiarazione da me fatta nella precedente seduta e di cui assumo tutta la responsabilità, era pro-

proprio personale perché l'amministrazione sarebbe contraria assolutamente al concorso riservato. Con piena coscienza politica abbiamo acceduto al concorso riservato, ma sottolineando che non si poteva assolutamente andare oltre.

Rimase in sospeso la questione dell'esaurimento della graduatoria; in quanto si disse che se ne sarebbe parlato in sede legislativa. Devo dire ora che il Governo è nettamente contrario all'esaurimento della graduatoria. Ci sono dei motivi comprensibili. Non è una immissione in ruolo questa che noi facciamo; è un concorso. Se si bandisce un concorso per un numero di posti, non si può dire che tutti quelli che raggiungono l'idoneità successivamente vanno a posto senza limiti di tempo. Infatti, quando si è adottato, dopo un concorso, l'esaurimento della graduatoria, è stato fatto con proposta a parte.

D'altra parte, onorevole Cerreti, non si risolverebbe la questione nemmeno con l'esaurimento della graduatoria: lei oggi parla di idonei, poi ci saranno gli approvati, poi quelli con sei decimi. Se si insistesse sull'esaurimento della graduatoria, io fin d'ora dovrei dichiararmi contraria al provvedimento, perché al di là del concorso riservato non si può andare.

Ci si preoccupa del fatto che alcuni, durante il concorso, arriveranno a maturare gli anni prescritti per la partecipazione al concorso stesso. Io personalmente, sono d'accordo che invece di cinque anni di anzianità d'incarico, si possa parlare di tre, ma mi rimetto alla Commissione. Però mi sembra giusta la questione sollevata dall'onorevole Codignola di fissare una data per la maturazione di questo triennio o quinquennio che sia, perché si possa condurre avanti la discussione dello stato giuridico, o altro provvedimento che sopprime l'incarico direttivo, evitando che nel periodo di intervallo si possano determinare altre situazioni, che poi rendono necessaria una nuova graduatoria. Si capisce che la soppressione è legata all'aumento delle direzioni didattiche di ruolo, come prevede del resto lo stato giuridico.

Io mi rendo conto delle esigenze di quanti hanno sollecitato la proposta di legge in discussione e non vogliono rimandare il concorso. C'è da risolvere questo punto. Fissarlo in modo rigido allo stato giuridico, potrebbe significare mandare troppo in là il concorso.

Penso che se vogliamo restare fermi a quanto abbiamo concordato nella discussione precedente, senza stabilire la graduatoria ad

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

esaurimento, possiamo fissare una data, non molto lontana, che potrebbe essere la fine dell'anno scolastico.

PRESIDENTE. Si potrebbe fissare il 30 settembre; altrimenti per far maturare un altro anno, bisognerebbe arrivare al luglio 1962. Per il luglio 1962, è augurabile che gli stati giuridici siano diventati legge.

SCIORILLI BORRELLI. Credo che si possa stabilire il 30 settembre 1961.

PRESIDENTE. In tal caso l'articolo 1 del testo unificato, in base alle proposte dell'onorevole Corrotti e del Governo, e di quanto emerso dalla discussione, potrebbe essere il seguente:

« Il Ministero per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso a duecento posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie o in lettere o in filosofia, ovvero di diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero, che entro il 30 settembre 1961 abbiano prestato sei anni di servizio di ruolo e abbiano esercitato con qualifica non inferiore a « distinto » le funzioni di direttore didattico incaricato per almeno tre anni scolastici se trattasi di insegnanti ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate.

Sono ammessi a partecipare a detto concorso anche gli insegnanti elementari che abbiano almeno 12 anni di servizio di ruolo e abbiano esercitato l'incarico direttivo con le condizioni di cui al precedente comma.

Ai fini di cui ai commi precedenti il servizio di direttore didattico incaricato si considera prestato per un anno solare, se abbia avuto durata non inferiore a sette mesi ».

BUZZI. Bisogna aggiungere « entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

SAVIO EMANUELA. Io non sono d'accordo per la riduzione da cinque a tre anni.

PRESIDENTE. Può votare contro!

PITZALIS. A quale data deve verificarsi la condizione dei tre anni?

PRESIDENTE. Al 30 settembre 1961.

PITZALIS. Ma le condizioni in sede di concorso devono essere possedute al momento in cui si bandisce il concorso.

CODIGNOLA. Non si dice più « per titoli ed esami »?

PRESIDENTE. È detto nell'articolo 2.

RUSSO SALVATORE. Mi permetto di proporre il termine: « entro sei mesi », per bandire il concorso.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per qualche minuto, per concordare la dizione dell'articolo 1.

(La seduta, sospesa alle 10,30, riprende alle 10,40).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1 del testo unificato:

« Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso a 200 posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie o in lettere o in filosofia, ovvero di diploma in materie letterarie o in pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi Istituti di magistero, che, entro il 30 settembre 1961 abbiano prestato sei anni di servizio di ruolo e abbiano esercitato, con qualifiche non inferiori a « distinto », le funzioni di direttore didattico incaricato per almeno tre anni scolastici ovvero per due anni scolastici se trattasi di insegnanti ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate.

Sono ammessi a partecipare a detto concorso anche gli insegnanti elementari che abbiano almeno 12 anni di servizio di ruolo ed abbiano esercitato l'incarico direttivo per la durata e con le qualifiche di cui al comma precedente.

Ai fini di cui ai precedenti comma il servizio di direttore didattico incaricato si considera prestato per un anno scolastico se abbia avuto durata non inferiore a sette mesi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Poiché nella discussione è emersa l'impossibilità di arrivare ad una graduatoria ad esaurimento, quale era proposta dal Relatore che d'altra parte non vi insiste, do lettura del testo dell'articolo, quale è proposto dal Governo:

« Un quinto dei posti conferiti al concorso di cui al precedente articolo è riservato agli ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate.

Per le prove di esame e per le altre modalità di svolgimento del concorso si osservano le norme comuni vigenti per i concorsi a posti di direttore didattico ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

L'onorevole Marangone ha chiesto la parola per una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MARANGONE. Ho chiesto la parola per dire che il mio voto è favorevole. Si tratta, con questo provvedimento, di venire incontro a una categoria, la quale ha acquistato dei titoli nel senso che si tratta di persone in ruolo in una amministrazione dello Stato, e quindi ha titoli sufficienti, lauree, diplomi di specializzazione, oppure i due anni di servizio di ruolo come prescrivono le norme vigenti. Anche se, a mio avviso, le prove d'esame per questa categoria di direttori incaricati, che hanno dato prova pluriennale della loro capacità, possono considerarsi eccessive, tuttavia il riportarli a una prova di esame con concorso riservato secondo le norme vigenti dovrebbe dare non soltanto ad essi la tranquillità, ma a noi soprattutto il fatto di aver compiuto una cosa secondo coscienza.

Ecco quali sono i motivi per cui io do parere favorevole.

PITZALIS. Noi siamo partiti, dalla esigenza di premiare i direttori didattici incaricati anziani, e ciò attraverso un provvedimento legislativo adeguato. Questo principio è sfumato completamente e il provvedimento è diventato senza giustificazione giuridica, senza *ratio legis*, senza fondamento di equità e di giustizia, perché andiamo ad ammettere al concorso un combattente che in questo momento ha un anno di incarico. Quale concetto di tutela degli interessi di una determinata categoria ci può spingere ad approvare un provvedimento del genere, non so.

Devo dichiarare con tristezza che questo, per me, non è legiferare.

LIMONI. A proposito del voto, pensavo di essere solo; invece mi accorgo che sono in numerosa compagnia. Perplexità ci possono essere anche in coloro che non le manifestano.

La mia perplexità deriva dal fatto che si era partiti dal concetto di agevolare vecchi maestri che avevano tenuto l'incarico della direzione didattica...

BADALONI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Così il concorso si faceva su misura!

LIMONI. ...e si era invocata la considerazione che, data l'età, non potevano avere la elasticità mentale dei giovani; ed anche che non potevano mettersi a fare un concorso con gli stessi maestri che erano stati alle loro dipendenze. Adesso tutto questo viene svisato, perché quando si stabiliscono sei anni di effettivo servizio come maestro di ruolo, più

due o tre anni di incarico didattico, si arriva a otto o nove anni di permanenza nella scuola di questi candidati. Quindi non giuoca più il concetto di anzianità e non esiste più il timore che il concorrente si trovi nelle condizioni che si paventavano all'atto della formulazione di questa legge.

Si aggiunga che, mentre per questa categoria si fa il provvedimento che stiamo esaminando, già si annunciano provvedimenti analoghi per altre categorie, perché anche i colleghi avranno ricevuto sollecitazioni da parte di professori incaricati della presidenza di scuole di ogni ordine e grado, che chiedono anche essi un concorso speciale riservato agli incaricati.

CERRETI ALFONSO, *Relatore*. Debbono fare un colloquio, non un concorso.

LIMONI. Certamente questo provvedimento darà l'avvio ad altri provvedimenti analoghi, dai quali non ci si potrà sottrarre. Perciò io darò il mio voto favorevole, ma con tutte queste riserve che si appuntano soprattutto sulla durata del servizio prestato di sei anni e di dodici anni, che sono le condizioni normali. Quindi il vantaggio è dato a tutto questo personale solo per aver tenuto l'incarico due o tre anni, i quali poi, data la possibile limitazione di sette mesi, possono diventare 14 mesi da un lato e 21 mesi dall'altro. A me pare che per incarichi di così breve durata non possa essere concessa una agevolazione di questa natura.

SAVIO EMANUELA. Condivido le perplessità dell'onorevole Pitzalis e dell'onorevole Limoni. Ho votato favorevolmente agli articoli perché all'inizio sono stata fautrice di questo provvedimento. Però debbo constatare che alla fine siamo arrivati in porto svissando completamente lo spirito informatore. Il concorso è nato per aiutare gli anziani, cioè quei direttori didattici che non si sentivano più di competere con i giovani, freschi di studi. Ora invece ci troviamo di fronte un provvedimento "confuso" e contraddittorio, perché si accoglie il criterio del concorso speciale per quelli che, sia pure con meriti giustissimi, hanno fatto una esperienza di direzione didattica di una ventina di mesi soltanto. Perciò veniamo a danneggiare quei direttori didattici che inizialmente volevano aiutare. Non so come potremo agire quando si tratterà dei presidi o di altri funzionari dello Stato, a dover fare delle concessioni senza seguire il criterio informatore iniziale, che era quello dell'anzianità.

D'AMBROSIO. Mi associo alle giuste critiche degli onorevoli Pitzalis, Limoni e Savio.

BUZZI. Io penso che la valutazione del provvedimento debba essere complessa, onde essere confortati nell'atto di esprimere il nostro voto. Noi abbiamo ritenuto di non dover tenere conto soltanto della posizione particolare in cui sono i maestri anziani incaricati della direzione didattica da molti anni, ma conciliare questa rispettabilissima esigenza con l'altra di immettere in maniera definitiva nelle posizioni direttive della scuola elementare gli elementi migliori che oggi hanno una certa anzianità d'incarico; non solo, ma abbiamo accolto questo provvedimento nella prospettiva, dalla maggior parte condivisa, che debbano scomparire gli incarichi direttivi.

Naturalmente questo sarà reso possibile in futuro dagli ampliamenti degli organici delle direzioni e degli ispettorati, ma già da oggi non possiamo ignorare che siffatta prospettiva.

Perciò gli anziani avranno un concorso riservato, con un numero di posti sufficiente per consentire ad essi una effettiva agevolazione; mentre con essi ammettiamo al concorso quelli che hanno tre anni e due anni di incarichi direttivi, dato che altrimenti verremmo a trovarci tra uno o due anni con delle persone che nel frattempo hanno maturato una anzianità uguale a questi che ora vengono agevolati e che affermerebbero anche essi — soprattutto per il fatto che l'incarico viene abolito — questo loro diritto.

Questo è l'unico modo di conciliare l'esigenza della scuola, di allargare l'area su cui scegliere i direttori didattici delle scuole elementari, con l'altra di andare incontro agli anziani e a quegli altri che, restando nell'incarico ancora per uno o due anni in attesa dell'applicazione delle norme dello stato giuridico, verrebbero ad acquisire il diritto di diventare effettivi.

Per questi motivi voterò a favore.

PRESIDENTE. Esaurite le dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Il titolo del testo unificato potrebbe essere il seguente:

« Concorso speciale a posti di direttore didattico riservato ai direttori didattici incaricati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ermini e De Lauro Matera Anna: Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi (Modificata dalla VI Commissione del Senato) (230-B).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di cui sono firmatario insieme all'onorevole De Lauro Matera Anna: « Modifica alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi », approvata da questa Commissione nella seduta del 10 giugno 1959 e modificata dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 1° febbraio 1961.

Sulle modifiche apportate dal Senato, in assenza del Relatore, riferirò io stesso.

Il primo comma dell'articolo unico non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva posto tra i requisiti l'aver compiuto regolare servizio per un triennio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della legge n. 1463, riportando in ogni anno qualifica non inferiore a « distinto ».

La VI Commissione del Senato lo ha modificato stabilendo, nel decennio, il requisito della qualifica di ottimo per almeno due anni e per gli altri anni qualifica non inferiore a distinto.

Si tratta di una modifica leggermente restrittiva, che tuttavia possiamo accogliere.

FRANCESCHINI. Quando abbiamo varato la leggina per i direttori delle scuole elementari per ciechi, abbiamo stralciato questo provvedimento. Mi sembra che questa lievissima modifica non debba impedirci di votarlo all'unanimità.

PRESIDENTE. Passiamo al testo. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« La lettera a) dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituita dalla seguente:

« a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno qualifica non inferiore a " distinto " ».

Il punto a) dell'articolo unico è stato modificato dalla VI Commissione del Senato, come appresso:

« a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate o pareggiate per ciechi per

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di « ottimo » e per gli altri anni qualifica non inferiore a « distinto ».

Pongo in votazione il nuovo testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2649).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero ».

Il relatore, onorevole Bertè, ha facoltà di svolgere la relazione.

BERTÈ, *Relatore*. Ritengo che la Commissione non avrà difficoltà ad approvare il disegno di legge in discussione, che è inteso ad elevare da 125 milioni a 300 milioni di lire il fondo per la concessione di premi speciali a favore degli editori, librai e industriali grafici a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro.

Credo che a me spetti di illustrare i precedenti. Alla fine della guerra si è verificata una grave crisi nell'esportazione del libro. Di fronte a questa situazione, su iniziativa del Governo, è stata emanata la legge 21 dicembre 1955, n. 1311, che ha istituito un fondo di lire 125.000.000 per la concessione di premi speciali di incoraggiamento a favore degli esportatori di libri. Bisogna tener presente nella situazione di allora la forte concorrenza straniera — tuttora persistente — e le grosse difficoltà del commercio librario. Il commercio librario non gode di alcuna agevolazione creditizia, e non ha neppure quelle garanzie nella esportazione che sussistono per altri settori.

Con questi contributi di premi annuali, i nostri editori si trovano in grado di poter concedere maggiori sconti; di accordare facilitazioni, di sorreggere con una azione pubblicitaria la nostra propaganda all'estero, che è propaganda di cultura.

Proprio in virtù della precedente legge, l'esportazione del nostro libro all'estero è stata molto incrementata. Parlano le cifre: nell'anno finanziario 1953-54 si è esportato per lire 355.588.220; nel 1957-58 siamo passati a lire 3.711.000.000.

Di fronte a questo positivo incremento delle esportazioni del libro, bisogna rilevare però che proprio per l'aumentato numero dei premi che si sono dovuti dare, il premio stesso ha raggiunto un importo utile che è irrilevante.

Credo che saremo tutti d'accordo nel ritenere indispensabile mantenere la situazione raggiunta nelle esportazioni, che anzi penso debba essere potenziata, ma essendo stato mantenuto inalterato il livello degli sconti con enti stranieri, tenendo presente che è anche aumentata la concorrenza in campo internazionale, i nostri editori si trovano in condizioni di difficoltà. Per questi motivi io penso che la Commissione non debba avere difficoltà ad approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Con legge 24 dicembre 1955, n. 1312, fu fissato per la prima volta nel nostro paese il principio di un aiuto all'esportazione del libro, con particolare riferimento al libro di cultura. Il sistema che fu allora instaurato è un sistema molto arretrato nel suo funzionamento; nei suoi concetti ispiratori, rispetto alle norme che generalmente vengono applicate in altri paesi. Mi riferisco alla Francia, che è il paese che esporta di più rispetto alla nostra produzione. È un sistema che si fonda su un diretto aiuto dello Stato, agli esportatori. La Francia riconosce, per esempio, agli esportatori — siano essi editori o ditte librerie — un 10 per cento in più rispetto al valore della fattura. Con questo sistema qualunque sia il livello dell'esportazione, si favorisce l'esportazione con un premio corrispondente al 10 per cento, e così l'esportazione francese ha avuto la possibilità di invadere tutti i mercati del mondo.

Con la legge del 1955 noi ci siamo attenuti a un criterio che inevitabilmente diventa discrezionale, e ciò per varie ragioni. Anzitutto, non esiste il criterio del premio di esportazione senza limite di quantità e proporzionale al prezzo, perché si fissa una cifra massima: lire 125.000.000, che ora si vogliono portare a lire 300.000.000. Questa cifra può pesare in senso favorevole sull'esportazione, in modo maggiore o minore; se l'esportazione aumenta,

il premio, che lo Stato dà all'esportatore per ogni copia di libro, diminuisce.

La natura discrezionale del nostro sistema consegue poi al fatto che una commissione di funzionari giudica della idoneità di un singolo libro a diffondere oppure no la cultura. Nella realtà di fatto un libro che non abbia una ragione obiettiva di carattere culturale non è soggetto alla esportazione. Non esiste un mercato straniero che comperi degli almanacchi locali! Questo può avvenire in via eccezionale, ma ordinariamente il mercato straniero chiede libri che abbiano valore internazionale di cultura letteraria, scientifica o tecnica. Quindi il criterio di sottoporre la sostanza del libro che viene esportato ad un giudizio estrinseco, che non può andare oltre il titolo, è veramente illogico e inapplicabile.

Mi sono procurato dei dati di carattere numerico, con i quali posso dimostrare che questo sistema di regolamento è inattuabile. La commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio, attribuisce questi premi non soltanto sulla base delle copie delle fatture che vengono mandate in visione con i timbri doganali, ma chiede in più un riepilogo che non è altro che la ripetizione dei titoli che vengono compresi nelle fatture. Quindi si obbligano le aziende esportatrici ad un lavoro che decurta in gran parte il premio che esse possono avere. Praticamente si calcola che si devono fare 50.000 copie di questi prospetti, ciascuno dei quali contiene una ventina di titoli. Per fare questi prospetti in 50.000 copie, praticamente si obbligano le aziende esportatrici ad un lavoro di seicentomila o settecantomila scritture che sono niente altro che la fotografia delle fatture. Quindi un lavoro completamente inutile, che riduce gli effetti della legge. Inoltre è impossibile che di fronte a mezzo milione di elenchi, dei funzionari possano dire se un libro merita il premio e se un altro non lo merita.

PRESIDENTE. Non si tratta soltanto di funzionari.

CODIGNOLA. Aggiungo che la Commissione ha di fronte soltanto dei titoli, senza poter capire che cosa in sostanza sia il libro. La verità è che il sistema del regolamento mira soltanto ad assicurare una piena discrezionalità alla commissione, la quale in base a criteri che non voglio indicare, ma che non sono certamente equi e obiettivi, stabilisce anno per anno a quali opere e in quale misura distribuire gli stanziamenti del fondo. Restando così le cose, debbo dire che personalmente sarei contrario all'aumento del fondo, perché queste cose o si fanno sul serio

o non si fanno. Se si vuole sul serio aiutare l'esportazione italiana del libro, bisogna togliere ogni ragione di discriminazione o di eccesso di libertà di scelta da parte di questo comitato e occorre ridurre per quanto possibile il lavoro burocratico che non serve a niente.

Si potrebbe anche seguire un'altra strada: dire cioè che l'editore non può richiedere il premio se non per opere di cultura. Così, se l'editore vuole esportare dei fumetti, egli non può neppure presentare la domanda. Ma in realtà la maggior parte dei libri esportati sono tecnici e scientifici. Quindi, se vogliamo lasciare la libertà di concorrere sulla base esclusiva del valore del libro esportato, dobbiamo fissare una proporzionalità meccanica, obiettiva, altrimenti succede quello che succede in tante altre cose.

Sarebbe anche indispensabile che la somma che viene messa a disposizione di ciascun editore venisse pubblicata su un documento ufficiale. Se la categoria editoriale non vuole indicare la cifra di esportazione, questo non è necessario; si tratta di stabilire quale è la percentuale, nel totale della esportazione, di ciascun editore e in base a questa percentuale si applica il premio. Premio che dovrebbe essere reso pubblico, affinché non ci sia il sospetto che attraverso la discrezionalità si intenda aiutare un autore in danno di altri.

Io presento un emendamento che stabilisce: 1°) che la ripartizione venga fatta in proporzione dell'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati; 2°) la soppressione del riepilogo reso inutile dalla presentazione delle fatture; 3°) che la ripartizione viene pubblicata annualmente sul bollettino ufficiale della pubblica istruzione o su un altro documento ufficiale, nel quale ciascuno possa prendere visione del modo in cui viene fatta la ripartizione.

PRESIDENTE. Il problema è importante. Si tratta di vedere se questa ripartizione deve essere fatta soltanto per quantità o anche per qualità. Aggiungo che della commissione, oltre ai funzionari, fanno parte i rappresentanti degli editori, dei librai, degli scrittori, ecc.

Credo comunque che la legge, che vogliamo ora migliorare, sia stata molto utile per l'esportazione del libro italiano.

NATTA. Mi pare che le considerazioni del collega Codignola siano persuasive. Anche se qualche pubblicazione non di cultura può andare all'estero, si tratta di cosa di scarso rilievo. Secondo me il sistema migliore sarebbe quello di un premio non vincolato ad una

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

cifra. Ma non potendo ancorare il premio ad uno stanziamento fisso in partenza, credo che nell'ambito dei 300 milioni la cosa migliore sarebbe quella di calcolare il volume della esportazione dei singoli editori e in base a questo ripartire il premio.

PRESIDENTE. Non si potrebbe oggi, lasciando il disegno di legge com'è, votare un ordine del giorno col quale si impegni il Governo a modificare il regolamento secondo i precisi criteri indicati dall'onorevole Codignola?

CODIGNOLA. A mio giudizio non esiste nessuna ragione di urgenza per questa legge. È vero che lo stanziamento attuale è insufficiente; ma non danneggia nessuno l'aspettare due o tre mesi. Invece in questa occasione sarebbe opportuno chiarire la situazione. Tanto più che le assicurazioni non potrebbe darcele il Ministro della pubblica istruzione, ma il Presidente del Consiglio. L'assicurazione che potrebbe darci la onorevole Badaloni sarebbe una assicurazione di buona volontà, ma niente altro.

BERTÈ, Relatore. Dopo aver sentito gli interventi dei colleghi, io dico subito che una certa urgenza ci sarebbe, e questa è opinione diffusa specialmente nel campo editoriale. Io personalmente reputo che la diffusione della cultura italiana all'estero debba avvenire non tanto in senso quantitativo quanto qualitativo. E qui risulta una precisa divergenza. Ad un certo punto motivi di bilancio esigono il mantenimento di un sistema che ha dato buone prove, cioè una cifra globale entro la quale compiere la ripartizione. Ecco perché mi atterrei al testo della legge.

Accetto quanto propone l'onorevole Codignola, che venga pubblicata su un documento ufficiale la ripartizione delle somme ai singoli editori. Il resto dell'emendamento, mi sembra — come giustamente è stato detto — che potrebbe essere presentato sotto forma di ordine del giorno, perché in sede di regolamentazione si tenga presente la volontà della Commissione.

CODIGNOLA. La pubblicazione della ripartizione senza che sia accolta la prima parte dell'emendamento è inutile, perché nessuno è in grado di sapere se quella ripartizione corrisponde a un criterio obiettivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Debbo dire che in parte il problema esiste. C'è l'esportazione di libri di autentica cultura e ci può essere l'esportazione di libri che tali non sono. Capisco che è difficilissimo

distinguere, ma si tratta di una commissione di competenti.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non ho osservazioni da fare; per il momento mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1:

« Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61 è aumentato da lire 125.000.000 a lire 300.000.000 il fondo istituito con legge 21 dicembre 1955, n. 1311, per la concessione di premi speciali a favore degli editori, librai e industriali grafici a titolo di incoraggiamento per l'esportazione del libro ».

(È approvato).

Gli onorevoli Codignola e Roffi hanno presentato un articolo 1-bis del quale do lettura:

« La ripartizione dei fondi di cui all'articolo precedente è effettuata per ogni esercizio in favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in proporzione dell'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati.

La presentazione da parte delle aziende interessate delle fatture con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 867, li esonera dall'obbligo della presentazione di un ulteriore riepilogo delle fatture stesse.

La ripartizione annuale del fondo viene pubblicata annualmente sul bollettino ufficiale della rivista della Presidenza del Consiglio ».

BERTÈ, Relatore. L'emendamento proposto dagli onorevoli Codignola e Roffi riguarda tre argomenti. Sul primo sono contrario, perché questo automatismo verrebbe a impedire una scelta di ordine qualitativo, che per me è preminente, per diffondere la cultura italiana all'estero.

Per ciò che riguarda il secondo punto, non credo che sia materia di legge.

Per il terzo punto mi dichiaro favorevole.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. È materia regolamentare. Non sarebbe più opportuno fare un ordine del giorno?

CODIGNOLA. Sul secondo comma non avrei difficoltà; ma vorrei insistere sul primo.

PRESIDENTE. Possiamo presentare il secondo e terzo comma come ordine del giorno.

CODIGNOLA. Il terzo è legato al primo. Non riesco a capire. Vorrei che la Commissione riflettessè che stiamo ribadendo un principio di non eguaglianza.

Sarei molto tentato di chiedere la rimesione all'Assemblea di questo provvedimento, ma non lo faccio perché questo della rimesione è uno strumento che non si deve usare con troppa facilità.

Se c'è un altro criterio obiettivo per evitare non dico possibilità di corruzione, ma di preferenze, io sono pronto a discuterlo. Il Presidente accennava alla dizione « libro di cultura ». Se qualcuno ha una formula facile per indicare il libro di cultura, io sono pronto ad accettarla. Quello che è assurdo è che una commissione composta sia pure delle persone più serie del mondo possa fare ogni anno una scelta su 500.000 titoli!

La relazione al Senato parla di una esportazione di tre miliardi e settecento milioni. Se il totale dei premi viene portato a 300 milioni, si ha una cifra che corrisponde quasi al 10 per cento delle esportazioni, livello presso a poco uguale a quello che normalmente viene mantenuto negli altri Stati. Quindi stabiliamo senz'altro che il finanziamento è fatto sulla base del 10 per cento.

PRESIDENTE. Non possiamo farlo per ragioni di bilancio.

CODIGNOLA. Allora non c'è altro mezzo che un premio proporzionato al prezzo dei libri, altrimenti si rischia di dare ad alcuni editori il venti per cento, e ad altri niente, per eventuali decisioni discrezionali della Commissione; ciò non ha niente a che vedere con la diffusione del libro italiano all'estero. Allora tanto vale dire invece che alcuni editori godono aiuti dallo Stato.

Quanto alla dizione « libro di cultura », essa è già nella legge del 1955, dove si dice: « che contribuiscono alla diffusione della cultura italiana ». Però mi domando come è possibile sostenere una impostazione realistica, automatica, mentre, per le esigenze di bilancio, operiamo entro una cifra prestabilita, dalla quale non si può uscire. Mi pare che proprio nell'ambito del problema della diffusione della cultura italiana all'estero si ponga il dovere di responsabilità della scelta, in quanto si tratta di stabilire qualitativamente l'indirizzo di questi contributi.

PRESIDENTE. Ma il presupposto che si tratti di libro di cultura è già nella legge. Però non c'è il criterio di valutazione.

BERTÈ, *Relatore*. Si potrebbe aggiungere: « in relazione all'entità culturale ».

REALE GIUSEPPE. L'emendamento presentato dall'onorevole Codignola pone delle caratteristiche nuove nel testo che ci è venuto dal Senato, e mi pare che abbia bisogno di un esame accurato e approfondito. Per questo

mi permetto di chiedere al Presidente un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. È vero che è stata prospettata l'urgenza di questo provvedimento, ma se l'onorevole Reale chiede un rinvio, debbo mettere in in votazione la sua richiesta.

Pongo in votazione il rinvio della discussione, proposto dall'onorevole Reale.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Modificazione ed integrazione della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, per quanto concerne i diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli entro l'anno accademico 1959-60 (2752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Colasanto, Cortese Giuseppe, Cortese Guido, Frunzio, Reale Giuseppe, Leone Raffaele e Simonacci: « Modificazioni ed integrazioni della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, per quanto concerne i diplomi rilasciati dall'istituto superiore di educazione fisica di Napoli entro l'anno accademico 1959-60 ».

Abbiamo già esaminato in una precedente seduta questo provvedimento e abbiamo chiesto al Governo alcune precisazioni, che però il Sottosegretario ancora non è in grado di darci. È necessario quindi un ulteriore rinvio. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge n. 1117 e 1306, unificate in un nuovo testo con il seguente titolo:

AGOSTA ed altri e DANTE ed altri: « Concorso speciale riservato a direttori didattici incaricati ».

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle predette proposte di legge:

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° MARZO 1961

e della proposta di legge:

· ERMINI e DE LAURO MATERA ANNA: « Modifiche alla legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sulla statizzazione delle scuole per ciechi » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (n. 230 B).

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Fusaro, Grasso

Nicolosi Anna, Grezzi, Grilli Antonio, Gui, Leone Raffaele, Limoni, Marangone, Natta, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Scaglia, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI